

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA E L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

SIE, Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani

(ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema di **Formazione Continua Professionale (FCP)** e l'attribuzione dei **Crediti Formativi Professionali (CFP)** per gli iscritti all'Associazione Professionale SIE-Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani (di seguito denominata SIE).
2. Il sistema è finalizzato al mantenimento, aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali degli associati in accordo con la **Legge n. 4 del 14 gennaio 2013** e gli standard nazionali ed europei in tema di qualificazione professionale.
3. Il sistema FCP è utile a garantire che i soci:
 - operino secondo standard scientifici, tecnici ed etici elevati;
 - offrano prestazioni professionali coerenti con l'evoluzione normativa, tecnologica e sociale dell'ergonomia.
4. Il sistema FCP costituisce **requisito essenziale** per:
 - il rilascio e il mantenimento dell'**Attestazione di qualità professionale ex L. 4/2013**;
 - l'accesso alle **qualifiche associative SIE**;
 - la corretta integrazione con certificazioni di terzi (UNI, Eur.Erg.).

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a:
 - o soci professionisti;
 - o soci ordinari che svolgono attività professionale;
 - o soci con qualifiche associative SIE.
2. Sono esclusi dall'obbligo CFP:
 - o soci studenti;
 - o soci onorari (salvo attività professionale dichiarata);
 - o soci sostenitori.

Art. 3 - Principi del sistema formativo

1. Il sistema CFP è basato sul principio di **apprendimento permanente (lifelong learning)**.

2. Il credito formativo rappresenta l'unità di misura dell'impegno formativo e professionale.
3. Il sistema è fondato su:
 - trasparenza dei criteri;
 - comparabilità delle attività;
 - equilibrio tra teoria, pratica e aggiornamento.
4. Il sistema CFP è articolato:
 - su base annuale, ai fini del monitoraggio ordinario;
 - su ciclo triennale, ai fini della verifica complessiva del mantenimento delle competenze.
5. Nel triennio il socio deve conseguire il numero minimo di crediti previsto per il proprio profilo professionale.
6. È consentito il recupero di eventuali carenze formative entro il termine del ciclo triennale, purché siano rispettati:
 - il monte crediti complessivo;
 - gli eventuali requisiti minimi specifici previsti dal regolamento.
7. Le attività CFP possono essere:
 - preventivamente accreditate da SIE;
 - riconosciute su richiesta del socio mediante valutazione documentale.
8. SIE definisce:
 - criteri di attribuzione dei crediti;
 - massimali annuali;
 - modalità di verifica;
 - documentazione richiesta.

Art. 4 - Unità di misura

1. Il Credito Formativo Professionale (CFP) è l'unità standard del sistema.
2. Il valore base è definito come:

1 CFP = 1 ora equivalente di apprendimento professionale standard

3. Ogni attività è convertita in CFP tramite coefficienti di ponderazione (K).

TITOLO II - STRUTTURA DEL SISTEMA CFP

Art. 5 - Formula generale di calcolo

1. Il numero di CFP è determinato secondo la seguente formula:

$CFP = Ore \times K + \text{eventuali CFP forfettari}$

2. Il coefficiente K varia in funzione della tipologia di attività.

Art. 6 - Formazione strutturata

1. La formazione si divide in attività formali ed attività informali*, e comprende:
 - corsi in presenza
 - webinar sincroni
 - formazione a distanza (FAD)
 - convegni; seminari, workshop
 - corsi di specializzazione, master, summer school
2. I coefficienti sono così definiti:

Tipologia	Coefficiente K
Formazione in aula	1.0
Formazione sincrona online	0.8
Formazione asincrona (FAD)	0.6

3. La partecipazione deve essere documentata mediante registri o attestati ufficiali.
4. Nel caso di partecipazione a eventi formativi, ove sia prevista una verifica finale, esclusi quelli per via telematica, il numero dei crediti attribuiti è raddoppiato.

*Ai fini della classificazione delle attività formative, sono considerate formali le esperienze di apprendimento strutturate in corsi e programmi didattici promossi da SIE, da enti formativi o istituzioni da essa riconosciuti o da istituzioni accademiche. Sono invece considerate informali le occasioni di crescita professionale e culturale che non prevedono un'impostazione didattica di tipo corsuale, quali iniziative informative, divulgative, comunicative o di rappresentanza organizzate da SIE o da altri enti.

Art. 7 - Attività di docenza e relazioni*

1. Le attività di insegnamento e docenza sono riconosciute come formazione attiva.

Tipologia	Coefficiente K
Docenza universitaria	1.2
Docenza in corsi accreditati	1.0
Relazione a convegni	1.0
Workshop specialistici	1.3

2. La docenza è equiparata a formazione avanzata in ragione del valore professionale aggiunto.

*Esclusivamente per materie inerenti la formazione in ergonomia, risultante dal programma ufficiale dell'evento o da apposita attestazione emessa dall'Università e/o dall'Organizzazione promotrice.

Art. 8 - Supervisione e tutoraggio

1. Sono riconosciute le attività di supervisione professionale e tutoraggio.

Tipologia	Coefficiente K
Supervisione ricevuta	0.8
Supervisione erogata	1.0

2. Le attività devono essere documentate da registro o attestazione dell'ente erogatore.

Art. 9 - Attività documentata

1. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, viene riconosciuto, mediante autodichiarazione, l'attestazione di aver svolto lo svolgimento di:
 - incarichi,
 - attività professionali,
 - attività di ricerca,
 - attività di partecipazione a progetti, gruppi di lavoro tecnico scientifici,
 - attività normative,
 - attività di progettazione o coordinamento di moduli,
 - corsi o percorsi formativi,

tutti riconducibili all'ambito dell'ergonomia e finalizzati alla valutazione, progettazione o realizzazione di interventi ergonomici (ad esempio nei settori della sicurezza, dell'adattabilità, dell'usabilità, del comfort, della gradevolezza, della comprensibilità, ecc.).
2. Sono riconosciuti **8 CFP a forfait** esclusivamente per ogni singola attività di almeno 32 ore. Attività di durata minore non saranno ritenute idonee per il riconoscimento di crediti formativi.
3. Il riconoscimento è subordinato a:
 - o tracciabilità dell'attività;
 - o coerenza con il profilo professionale;
 - o dichiarazione sostitutiva o documentazione fiscale.
4. È previsto **un limite minimo del 20% e un massimo del 40%, del totale CFP annuo.**

Art. 10 - Pubblicazioni e contributi scientifici

1. Sono riconosciute le seguenti attività:

Tipologia	CFP
Articolo divulgativo	1 CFP
Articolo tecnico/scientifico	2 CFP
Pubblicazione peer-reviewed	3 CFP
Libro professionale	4 CFP

2. Le pubblicazioni devono essere verificabili e attribuibili all'autore.
3. Il totale per questa categoria non può superare **15 CFP nel triennio.**

Art. 11- Formazione accademica e titoli

1. Sono riconosciuti i titoli di studio e formazione universitaria coerenti con il profilo professionale.
2. Il riconoscimento avviene secondo i seguenti criteri indicativi:
 - 1 CFU universitario = 1 CFP (fino a 15 CFP)
 - master breve: 10-20 CFP
 - master universitario di I e II livello: 30-60 CFP
3. I titoli di studio già utilizzati per l'accesso alle qualifiche professionali associative non possono essere nuovamente valorizzati ai fini del mantenimento della qualificazione, salvo che si tratti di percorsi formativi successivi o di ulteriori titoli acquisiti nel periodo di riferimento.

Art. 12 - Eventi formativi e convegni*

1. La partecipazione a seminari, convegni ed eventi è riconosciuta come formazione.
2. Il coefficiente applicabile è:
 - K = 0.5 partecipazione da remoto (piattaforma online)
 - K = 1.0 partecipazione in presenza
 - K = 2.0 partecipazione in presenza ad eventi organizzati direttamente da SIE, come ad esempio il convegno Nazionale SIE

*Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, workshop, mostre, eventi, fiere e ulteriori iniziative espressamente individuate da SIE, svolte sia sul territorio nazionale sia all'estero.

TITOLO III - LIMITI E OBBLIGHI FORMATIVI

Art. 13 - Obbligo formativo annuale

1. Ogni iscritto è tenuto al conseguimento di un minimo di:
 - **15 CFP annui**
 - **75 CFP nel triennio**
2. Il mancato raggiungimento dei requisiti minimi di CFP comporta l'avvio delle procedure di regolarizzazione previste dal presente regolamento e, nei casi di persistente inadempienza, può determinare la sospensione temporanea della qualificazione professionale associativa.

Art. 14 - Distribuzione dei crediti

1. La distribuzione dei CFP deve rispettare i seguenti limiti:

Area	Limite minimo	Limite massimo
Apprendimento formale	48% (36 CFP)	80% (60 CFP)

Area	Limite minimo	Limite massimo
Supervisione e tutoraggio	0 CFP	20% (15 CFP)
Attività documentata	20% (15 CFP)	40% (30 CFP)
Pubblicazioni e contributi scientifici	0 CFP	15 CFP (20%)
Docenza e relazioni	0 CFP	inclusa nell'apprendimento formale

Art. 15 - Accreditalamento e controllo

1. SIE si riserva il diritto di:
 - verificare la veridicità delle attività dichiarate
 - richiedere documentazione integrativa
 - revocare CFP non conformi

Art. 16 - Tracciabilità e documentazione

1. Ogni socio è tenuto a:
 - conservare la documentazione relativa alle attività svolte;
 - aggiornare il proprio Dossier FCP;
 - rendere disponibile la documentazione in caso di verifica.
2. La documentazione può comprendere:
 - attestati;
 - programmi;
 - pubblicazioni;
 - relazioni tecniche;
 - incarichi;
 - evidenze progettuali;
 - autocertificazioni motivate.

Art. 167- Disciplina di situazioni particolari

1. SIE può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la sospensione o la riduzione temporanea degli obblighi CFP in caso di situazioni che limitino significativamente l'attività professionale o formativa, quali maternità, paternità, adozione, malattia o infortunio di lunga durata, attività di caregiving, disoccupazione involontaria, pensionamento parziale o altre circostanze documentate ritenute meritevoli di valutazione.
2. La sospensione o la riduzione degli obblighi CFP non comporta la perdita della qualifica associativa e determina una proporzionale riduzione dei crediti richiesti per il periodo interessato.
3. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti CFP previsti dal presente regolamento, la SIE può richiedere integrazioni documentali, definire un piano di recupero formativo o disporre

la sospensione temporanea della qualificazione professionale associativa fino alla regolarizzazione della posizione.

4. Le modalità di presentazione delle richieste, la documentazione necessaria e i criteri di valutazione sono definiti dalla SIE.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Apprendimento permanente e sviluppo professionale

1. Il presente sistema riconosce e valorizza le diverse modalità attraverso cui l'associato mantiene, aggiorna e sviluppa le proprie competenze professionali tramite:
 - formazione strutturata;
 - docenza e diffusione delle conoscenze;
 - produzione scientifica e tecnica;
 - attività professionale.

Art. 19 - Aggiornamento del regolamento

1. Il regolamento può essere aggiornato dal Consiglio Direttivo di SIE, su proposta del Comitato Formazione ed Eventi (CFE) e/o del Comitato Qualificazione Professionale (CQP), al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione della professione, delle norme tecniche e delle esigenze formative degli associati.
2. Le modifiche devono garantire coerenza con i principi della Legge 4/2013.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte degli organi associativi competenti.